COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

82.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118);

CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412);

CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065)

CITARISTI SEVERINO, *Presidente*. . . . 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

PAG.

BIANCHINI GIOVANNI CARLO 21, 26

CERRINA FERONI GIAN LUCA . . 6, 19, 20, 24, 25

CHERCHI SALVATORE 11, 14, 15, 22, 26

COLZI OTTAVIANO 5, 7, 18, 20, 24

DUJANY CESARE 19, 25

FAUSTI FRANCO, *Relatore* . . 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22

GIOVANNINI ELIO 11, 25

GRASSUCCI LELIO 14, 21, 23

MARTINAT UGO 11

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . .8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24

SALERNO GABRIELE 19

VISCARDI MICHELE 10, 14, 15, 22, 23

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Borghini, Ferrari Silvestro, Orsenigo e Rocchi sono sostituiti rispettivamente dai deputati De Gregorio, Tedeschi, Rossattini e Bonetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118); e delle proposte di legge Citaristi ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412); Cherchi ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Citaristi ed altri: « Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »; Cherchi ed altri: « Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta del 17 luglio 1985 il ministro Altissimo ha illustrato la posizione del Governo in relazione agli interventi per il risparmio energetico anche in collegamento all'aggiornamento del Piano energetico nazionale di cui si sta occupando la nostra Commissione, insieme con la Commissione bilancio.

Il relatore ha facoltà di illustrare il parere espresso dalla V Commissione alla luce delle dichiarazioni del ministro.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Le dichiarazioni del ministro Altissimo nel corso della seduta precedente hanno sicuramente creato ai colleghi qualche difficoltà nelle valutazioni politiche di un progetto per il quale la nostra Commissione aveva previsto un congruo stanziamento che successivamente è stato drasticamente ridotto dalla Commissione bilancio. Tuttavia, ci ha confortato in qualche modo l'impegno preso dal ministro per un even-

tuale rifinanziamento, così come, per altro, è previsto dalla bozza di aggiornamento del Piano energetico nazionale. Tutto questo, però, non evita una forte contraddizione tra gli obiettivi del Piano e i finanziamenti a disposizione.

In particolare, lo stanziamento fissato per il risparmio energetico ammonta solo a 285 miliardi di lire così suddivisi: 45 miliardi nel 1985, 95 miliardi nel 1986 e 145 miliardi nel 1987.

Proprio tenendo conto di questa situazione, ho predisposto alcuni emendamenti al testo unificato che mantengono il tipo di distribuzione prevista originariamente, sia per quanto riguarda la suddivisione nel triennio, sia per quanto riguarda la ripartizione sulle singole voci di bilancio. Al fine di rendere più chiaro questo mio intendimento ho predisposto una tabella contenente tutti i dati relativi agli emendamenti che presenterò.

Vorrei ricordare una scelta fondamentale già compiuta, che qui viene mantenuta, cioè quella di cambiare sostanzialmente il rapporto di finanziamento regionale: la proporzione in base alla legge n. 308 era di due terzi per la regione ed un terzo centralizzata, nell'attuale proposta invece tale proporzione è capovolta.

Per quanto riguarda il capitolo 7706, che prevedeva per gli anni 1986 e 1987 50 miliardi, ossia 100 miliardi in totale, per il triennio 1985-1987 viene mantenuto questo peso, con la proposta di 14 miliardi nel 1986 e di 20 miliardi per il 1987. Questa diversa incidenza di finanziamento (14 e 20) dipende dal fatto che non vi è la stessa disponibilità per gli anni 1986 (95 miliardi) e 1987 (145 miliardi), per cui manteniamo inalterati i rapporti di finanziamento, anche se – è ovvio – le cifre variano. Nella proposta precedente avevamo, invece, 50 miliardi per anno.

Abbiamo privilegiato la scelta di mantenere inalterato il rapporto di peso fra diverse voci complessive, così come per tutte le altre voci, operando delle scelte. Per esempio, nel capitolo 7710, erano previsti (nella precedente proposta) 30 miliardi nel triennio: si prevede ora solo uno stanziamento simbolico, per mantenere in vita il capitolo di finanziamento, di un miliardo.

Il capitolo 7710 riguarda contributi in conto capitale per iniziative rivolte ad impianti dimostrativi. Abbiamo ritenuto opportuno in questa fase, considerata anche la velocità con cui tali progetti dimostrativi subiscono un invecchiamento tecnologico, e considerata anche la scarsa previsione di fondi di bilancio da qui al 1987, proporre una riduzione piuttosto drastica. Ciò viene ripetuto nel capitolo 7711, che riguarda i contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a trazione per uso urbano.

Abbiamo ritenuto di dover mantenere il capitolo perché crediamo sia importante e significativo in vista di una possibilità di finanziamento futuro. È chiaro, però, che nella complessiva previsione concreta di un finanziamento generalizzato di 285 miliardi non abbiamo ritenuto di proporre questo meccanismo proporzionale.

La maggior parte degli emendamenti che ho predisposto riguardano questa modifica tabellare; mi riservo di intervenire ulteriormente nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a

far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

L'onorevole Colzi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Gli enti pubblici economici sono compresi tra le industrie di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 29 maggio 1982, n. 308 ».
1. 1.

OTTAVIANO COLZI. L'emendamento 1.1 mira a dare un'interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge n. 308 del 1982, che prevede tutta una serie di enti pubblici e di soggetti che, anche in associazione con industrie, possono adire ai contributi stanziati, mentre non è previsto letteralmente che un ente pubblico si associ ad enti locali per poter ugualmente accedere al contributo. Questo è un nonsenso, perché leggendo l'articolo 10 si vede che l'ENEL può essere soggetto – in quanto ente pubblico – in caso di associazione con industrie private, ma non è più soggetto in caso di associazione con enti locali. Quest'ultima possibilità, infatti, non è prevista.

Il relatore mi può obiettare che si vogliono privilegiare gli enti pubblici territoriali e gli enti locali, ma dalle tabelle presentate risulta esattamente il contrario, cioè che il massimo dei contributi è stato chiesto ed ottenuto dall'industria privata e non dagli enti locali e territoriali (comuni e regioni). Ciò probabilmente perché questi ultimi, mancando l'interlocutore ENEL, si trovano in oggettiva difficoltà a presentare domanda. Questo è chiaramente verificabile dalle tabelle illustrative che il relatore ci ha fornito.

Ecco le ragioni del mio emendamento che, ripeto, vuol essere soltanto una interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge n. 308 del 1982.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Da un punto di vista di legittimità, ritengo che l'assenza dell'ENEL fra i soggetti aventi titolo dal disposto dell'articolo 10 non nasca da una mera dimenticanza.

Conosco la posizione, anche legittima, presa dall'ENEL su questo punto, ma credo che quest'ultimo commetta un errore di impostazione e che, sostanzialmente, sottovaluti il ruolo che la legge n. 308 gli affida come ente energetico nazionale, come protagonista.

Infatti l'ENEL è citato nell'articolo 4 della legge n. 308 nel quale è posto l'obbligo di comunicare a tale ente l'installazione di impianti di autoproduzione. Nello stesso articolo inoltre è stabilito che la cessione e lo scambio di energia elettrica prodotta dagli impianti previsti sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL. L'articolo 10 della stessa legge prevede l'obbligo per tale ente di includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

È evidente che tale norma fa dell'ENEL l'ente energetico per eccellenza, il vero protagonista della politica energetica del paese.

Vi sono poi alcune considerazioni di carattere pratico riferite ai residui miliardi di cui disponiamo e che devono essere distribuiti anche per consentire un'azione che promuova una vera e propria « cultura » del risparmio energetico del paese.

Non vorrei che questi pochi fondi a disposizione prendessero una sola direzione (mi riferisco a Tavazzano) senza consentire altri utili interventi.

La scelta che operiamo con questo provvedimento di fatto riduce l'intervento regionale di un terzo, capovolgendo com-

pletamente l'impostazione della legge n. 308. Nel momento in cui inseriamo l'ENEL tra gli enti destinatari di questo finanziamento, ci indirizziamo ancora di più verso la concentrazione dei finanziamenti, e ciò contrasta con lo spirito con cui è stata approvata la legge n. 308, che non intendiamo modificare.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento Colzi 1.1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Le considerazioni del relatore mi hanno indotto ad alcune riflessioni che potremo svolgere utilmente insieme. Abbiamo di fronte a noi due aspetti dello stesso problema: uno di principio e uno di fatto che deve tenere conto delle disponibilità reali previste da questo provvedimento.

Per quanto concerne la questione di principio, se non ricordo male, in occasione dell'approvazione della legge istitutiva del fondo di dotazione dell'ENEL autorizzammo quest'ultimo a costituire consorzi e società con enti locali per la promozione delle fonti rinnovabili, del risparmio e della cogenerazione. Stabilimmo in quella occasione il principio della utilizzazione, rompendo un divieto anacronistico di una sinergia tra il maggiore ente energetico e le istituzioni locali.

Se questo è il presupposto, è difficile accettare in via di principio che un consorzio, costituito in forza di quella legge, non possa poi accedere alla legislazione nazionale che prevede risorse in questa direzione.

Di fatto, da una parte autorizziamo l'ENEL a costituire società a determinati fini, dall'altra la legge, che prevede la destinazione delle risorse a quegli obiettivi, nega che l'ENEL possa creare consorzi di tale natura.

La reiezione di un emendamento di questo tipo si impone o almeno dovrebbe essere modificato nel senso di equiparare l'ENEL o gli enti pubblici economici all'industria per consentire consorzi tra enti locali ed enti pubblici economici.

Il secondo aspetto del problema è rappresentato dalla riduzione dello stanziamento che da 900 è passato a 280 miliardi di lire. Favorire ulteriormente l'ENEL, così come previsto dall'emendamento Colzi, significherebbe svuotare tutti i provvedimenti a favore di un unico progetto.

A questo punto, abbiamo di fronte a noi due strade, ma entrambe sono impraticabili in questa fase. La prima strada consisterebbe nel ritornare su una riflessione circa l'eventualità di apporre massimali all'utilizzazione dei contributi per la cogenerazione. Nella legge vi è un vizio perché, mentre per gli studi di fattibilità dei progetti si prevede un massimale (destinato all'incentivazione degli studi), non sono previsti massimali per i finanziamenti dei progetti.

La questione non è insignificante perché, mentre tutto lo spirito della legge è a favore della « minicogenerazione », della cogenerazione diffusa, la legge è impiantata in modo tale che qualsiasi grande progetto vi può accedere e svuotare completamente le risorse a disposizione.

Si potrebbe istituire un massimale proprio al fine di indicare la volontà del Parlamento di seguire un certo indirizzo.

La seconda strada avrebbe potuto essere quella di istituire un apposito capitolo per la cogenerazione, in considerazione del fatto che questa necessita di una propria autonomia.

Sotto questo profilo si tratta di progetti che possono essere assimilati a quello di un grande impianto energetico che necessita di risorse di un certo tipo, ed è per questo motivo che non trovano posto, a mio giudizio, in un progetto di legge che ha diversi obiettivi.

Invito, pertanto, il collega Colzi a ritirare il proprio emendamento perché, nel caso fosse respinto, ci potrebbe danneggiare in futuro. Da parte del Governo dovrebbe essere assunto l'impegno di affrontare nuovamente questa materia in sede di legge finanziaria con l'approvazione di modifiche che consentano una maggiore agilità in rapporto alle nuove risorse.

OTTAVIANO COLZI. Ciò che ha detto il collega Cerrina ha buone motivazioni; però, non è stato chiarito perché il dettato dell'articolo 10 – insisto – consenta associazioni fra l'ENEL (e non mi sembra che tale ente non possa essere definito ente pubblico) ed industrie private, mentre non consente associazioni fra l'ENEL ed enti locali territoriali. Mi sembra, allo stato della normativa ed anche dei finanziamenti, un nonsenso, perché se un'industria privata si accorda con l'ENEL rientra nei finanziamenti previsti dalla legge n. 308 e dalle leggi successive, che andiamo a varare, mentre tale possibilità non è consentita ad associazioni fra comuni ed ENEL. Non è vero ciò che diceva il relatore, cioè che così si snatura l'ENEL: è assurdo. Quest'ultimo ha una funzione primaria, riconosciuta anche dalla legge n. 308; però tale legge gli consente di associarsi con l'industria privata e non con gli enti locali territoriali.

Mi sembra che tutto il bel discorso pronunciato dal collega Cerrina Feroni trovi un grande limite nella norma già esistente. Se il mio emendamento deve creare molti problemi, sono anche disposto a ritirarlo, però vorrei insistere sul fatto che l'industria privata è la maggiore fruitrice dei finanziamenti, mentre l'ENEL e gli enti territoriali sono in posizione meno privilegiata.

Dichiaro, comunque, di ritirare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Credo che le ragioni addotte dagli onorevoli Colzi e Cerrina Feroni siano da tenere in evidenza, in quanto proprio all'articolo 10 della legge n. 308 viene stabilito che l'ENEL deve predisporre nuovi impianti e centrali in modo da poter distribuire calore anche al di fuori dell'area limitrofa. Questo dovere imposto dalla legge presuppone da parte del legislatore, se non l'obbligo, quanto meno l'oppportunità di venire incontro agli oneri che l'ENEL sopporta per dare calore alle città limitrofe per riscaldamento e, nello stesso tempo, di aiutare la formazione di consorzi con enti pubblici.

L'unico motivo plausibile che non consente di accettare l'emendamento dell'onorevole Colzi credo sia di natura finanziaria, in quanto i 285 miliardi disponibili per la copertura di questa legge verrebbero vanificati ovvero accentrati esclusivamente su un progetto: un emendamento del genere era già incluso in un decreto-legge approvato dal Senato, ma noi lo avevamo poi stralciato, ed era quello diretto o finalizzato alla costituzione della centrale di Tavazzano.

Ritengo che il Governo debba farsi carico che in fase di rifinanziamento, che ci auguriamo avvenga come è previsto dal Piano energetico nazionale per il contenimento dei consumi energetici, venga risolto anche questo nodo, in modo che non esistano più impedimenti di natura finanziaria.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con i residui di cui ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere relativo agli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987, valutato in complessivi 900 miliardi di lire, si fa fronte mediante iscrizione della somma nei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1985, 1986 e 1987.

In riferimento ai capitoli 7706 e 7707 è autorizzata la spesa rispettivamente di 50 miliardi e 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede con propria delibera alla ripartizione dei fondi suddetti tra le re-

gioni, in base ai criteri fissati nella delibera CIPE dell'8 giugno 1983, tenuto conto del numero delle domande di contributi ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 2 con i seguenti:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1985-1987, determinato in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1985, di lire 95 miliardi per l'anno 1986 e di lire 145 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento " Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici ", ed iscrizione delle dette somme nei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1985, 1986, 1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 1.

Sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« In riferimento al capitolo 7706 è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire e 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. In riferimento al capitolo 7707 è autorizzata la spesa di 23 miliardi di lire e di 37 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987 ».

2. 2.

Al quarto comma dell'articolo 2 sostituire le parole: « nella delibera CIPE dell'8 giugno 1983 » *con le seguenti:* « dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive delibere di attuazione del CIPE e ».

2. 3.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* L'emendamento 2.1 sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 2, tende ad offrire una più corretta e semplice identificazione dei capitoli di bilancio. Si prevede inoltre uno specifico accantonamento, facendo riferimento a tali capitoli.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 2.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* L'emendamento 2.2 fa riferimento all'articolo 8 della legge n. 308 concernente contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale. Le cifre contenute nell'emendamento sono la proporzione matematica tra la previsione della proposta originaria e l'attuale disponibilità di 285 miliardi di lire.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda l'emendamento Fausti 2.2, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2.3.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Ho presentato questo emendamento perché ho ritenuto più corretto il riferimento alla legge n. 308 e alle successive delibere di attuazione del CIPE piuttosto che alla sola delibera del CIPE.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi di competenza regionale sono:

1) il recupero da fumi fino a 5 megawatt termici di energia recuperata;

2) rifasamento carichi elettrici;

3) miglioramento delle reti elettriche di utilizzazione;

4) cogenerazione fino a 1,5 megawatt elettrici;

5) interventi di coibentazione nella rete di trasporto di calore all'interno degli stabilimenti industriali con potenzialità non superiore a 5 megawatt;

6) interventi per generatori termici a pressione atmosferica fino a 300 chilowatt (258 mila chilocalorie all'ora al focolare);

7) interventi per sistemi di controllo automatici per l'ottimizzazione energetica del processo;

8) interventi per pompe di calore inserite nel ciclo produttivo fino a 300 chilowatt di uscita termica.

Le regioni possono destinare fino al 10 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche relativi agli interventi di cui al comma precedente per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 10 milioni per ogni studio di fattibilità e di 1 milione per ogni diagnosi energetica.

Nella percentuale massima del 10 per cento sopra indicata possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

Nei comparti produttivi con consumo energetico particolarmente elevato, il limite di economia dei consumi di idrocarburi e di energia elettrica, previsto nel 15 per cento, può essere ridotto ad una misura non inferiore al 10 per cento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi di competenza regionale nel settore industriale sono quelli che permettono un recupero di energia elettrica o di idrocarburi fino a 1.500 TEP/anno per impianto. Detto limite non si applica alle normative del settore agricolo ».
3.1.

All'ultimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « 10 per cento » *aggiungere le seguenti:* « anche su proposta della regione ».
3. 2.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, si tratta di un miglioramento del testo. Temo infatti

che la previsione degli otto punti contenuti nel primo comma dell'articolo 3 possa farci correre il rischio di dimenticare qualcosa e possa condurre a battaglie interpretative. La formulazione da me proposta non cambia la sostanza, è soltanto una dizione molto più generale.

MICHELE VISCARDI. Il limite precedente, che non abbiamo ritenuto valido, era l'identificazione di valori di diversi megawatt di energia recuperata; nella cogenerazione si arriva fino a 1,5 megawatt elettrici. L'elemento unitario di valutazione è il meccanismo di finanziamento, abbiamo il contributo complessivo con un tetto massimo di 500 milioni, che rappresenta una possibilità di finanziamento del 25 per cento, per cui l'opera massima finanziabile si aggira intorno ai 2 miliardi. Si è fatto il calcolo dei singoli interventi prevedendo questo tetto di 2 miliardi.

Ora, mi sembra un elemento di verifica piuttosto aleatorio, perché è variabile e perché 2 miliardi – per una legge che spesso potrà avere un seguito – non costituiscono una unità di misura fissa.

Vi è poi un altro elemento. Si parla di 5 megawatt termici: è una unità di potenza. Quale risparmio ci dà ? In realtà si finanzia con il contributo dello Stato un'opera che ha questa capacità potenziale, ma non emerge mai qual è il risparmio in un anno. Infatti, i 5 megawatt termici possono operare, per assurdo, per due ore l'anno, mentre tutto lo spirito del provvedimento punta alla realizzazione di un risparmio medio.

In riferimento al TEP, che è una unità di misura di energia, come media annua, se non disturba il meccanismo – che riteniamo valido – proposto dall'articolo 3, esso dà una maggiore certezza rispetto ad un risparmio medio. Questa è la volontà che ha dato origine alla proposta di modifica.

PRESIDENTE. Perché sono stati portati a 1500 ?

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Per consentire la maggiore potenza possibile.

Trasformando i 5 megawatt termici in TEP, in base ad una formula velocemente calcolabile, si arriva a 1500 TEP. Non si vogliono modificare i tetti massimi, ma soltanto garantire una maggiore energia annua.

PRESIDENTE. Non so se tutti i risparmi energetici ottenibili nell'industria possano raggiungere, con i mezzi previsti dall'articolo 3, il totale di 1500.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. La cifra non è tassativa, se non la raggiungiamo non accade nulla. L'elemento politico di valutazione è che tutta questa casistica è complessa, però è possibile comprendere eventuali casistiche diverse. Nel momento in cui specifichiamo, rendiamo più faticoso e più burocratico l'intervento del Ministero dell'industria e delle regioni; cioè, complichiamo eccessivamene il lavoro di analisi della casistica, con l'intenzione di migliorarlo.

Tutti questi punti, compresi nella vecchia stesura, si trovano anche nella nuova formulazione. 5 o 10 megawatt, rispetto al nostro interesse, non dicono niente: per quanto tempo verrà usato l'impianto di recupero ? Un giorno, tre giorni, un'ora ? È questo l'elemento qualificante.

MICHELE VISCARDI. L'articolo 8 della legge n. 308 in effetti stabilisce un rapporto di ammissibilità fino al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica. In sostanza fissa una soglia minima entro la quale i progetti di risparmio energetico sono ammessi.

L'emendamento del relatore probabilmente si riferisce ad una fase successiva al primo intervento perché, mentre era facile individuare una possibilità di risparmio dei consumi iniziali entro la fascia del 15 per cento, gli interventi successivi producono effetti sempre più modesti. Praticamente, si investono sempre più soldi per ottenere risparmi sempre più esigui.

Poiché la legge non ha dieci anni di applicazione, ma un numero di anni infe-

riore, ciò significa (lasciando inalterati i meccanismi) produrre uno sforzo di tipo orizzontale inteso a spingere coloro che ancora non lo hanno compiuto a produrlo e quindi ad allargare l'area della logica del risparmio energetico con un rapporto tra investimenti e risparmio più modesto di quello che era alla base dell'impostazione del citato articolo 8.

SALVATORE CHERCHI. Il limite del 15 per cento, al quale il collega Viscardi ha fatto riferimento, è una condizione necessaria per l'ammissibilità al finanziamento.

L'emendamento del relatore, che io condivido, interviene sul limite di competenza della regione ovvero del Ministero. Poiché ambedue possono intervenire nel campo industriale, ricadono nella competenza regionale gli interventi fino a 200 TEP. Si tratta di un limite assai modesto che corrisponde, nell'ipotesi di un funzionamento di 5 mila ore annue, a 0,2 megawatt elettrici o a 0,5 megawatt termici.

ELIO GIOVANNINI. Non accettare questo emendamento significa svuotare di significato l'intero provvedimento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritengo l'emendamento Fausti 3. 1 di enorme portata, in special modo perché, se fosse approvato, permetterebbe il passaggio da una indicazione verticale della legge ad una orizzontale. Poiché, dunque, non sono in grado di esprimere *ex abrupto* un giudizio sull'entità di tale indicazione, chiedo di accantonare l'esame di tale emendamento.

UGO MARTINAT. Mi auguro che il sottosegretario sciolga i propri dubbi nell'arco della mattinata e non ci costringa ad un rinvio della discussione del provvedimento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo non intende certamente prolungare l'*iter* del progetto di legge all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'emendamento Fausti 3. 1.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento 3.2.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dire « su richiesta della regione » significa estendere la facoltà a qualunque soggetto.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Significa soltanto offrire alla regione la possibilità di una propria iniziativa propositiva, non prevista ma neppure vietata.

SALVATORE CHERCHI. Soprattutto, non è previsto che si possa passare al 10 per cento, con la condizione necessaria di cui si parlava poc'anzi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo era già previsto.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Ma l'iniziativa spetta soltanto al Ministero.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La decisione, non l'iniziativa. Comunque, esprimo parere favorevole.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Forse è più completa la dizione « proposta ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2, così come modificato dal relatore.

(È approvato).

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Poiché desidero assumere talune informazioni circa il contenuto dell'articolo 3, propongo di accantonarne l'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 3.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

In riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 5 miliardi per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 525 miliardi di lire, così ripartita per ognuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987: per l'esercizio finanziario 1985, 45 miliardi per le realizzazioni ad uso industriale; per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, 90 miliardi per le realizzazioni ad uso civile e 150 per quelle ad uso industriale.

Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1987 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro le somme eccedenti sono utilizzate per far fronte agli impegni non soddisfatti, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987, in riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di un miliardo per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici ».
4. 1.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In deroga all'articolo 16 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli impianti ad uso civile incentivati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono avere ulteriori contributi integrativi dalla regione con i fondi di cui al capitolo 7706 o con altri fondi del bilancio regionale. All'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al primo comma, dodicesima riga, le parole: " derivante dalla ", sono sostituite dalle parole: " ottenuta tramite calore ovvero tra " ed al terzo comma, ultimo rigo, dopo le parole: " primo comma ", sono aggiunte le parole: " purché l'intervento permetta un recupero di energia pari o superiore a 200 TEP/anno "».
4. 2.

Sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 176 miliardi di lire, così ripartita, per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987: per le realizzazioni ad uso industriale: 36 miliardi per il 1985, 30 miliardi per il 1986 e 50 miliardi per il 1987; per le realizzazioni ad uso civile: 20 miliardi per il 1986 e 25 miliardi per il 1987 ».
4. 3.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. L'emendamento 4. 1 prende spunto dai riferimenti della tabella iniziale per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. La riduzione ad un miliardo, per mantenere aperto il capitolo di bilancio, corrisponde alla tabella iniziale ed è una scelta che si è dovuta operare perché, nel complesso di un finanziamento estremamente modesto, si è ritenuto di dover ridurre questa voce, non mantenendo però la proporzione presente nella precedente proposta della Commissione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4. 2.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Si tratta di una deroga all'articolo 16 della legge n. 308 e di una parziale modifica dell'articolo 10 della stessa legge.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiedo che l'emendamento Fausti 4. 2 venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento Fausti 4. 3.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Faccio presente alla Commissione che intendo modificare talune cifre dell'emendamento 4. 3 da me presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento 4. 3 del relatore, a seguito delle modifiche testé presentate, risulta pertanto essere del seguente tenore:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 160 miliardi di lire, così ripartita per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987: per le realizzazioni ad uso industriale: 35 miliardi per il 1985, 30 miliardi per il 1986 e 50 miliardi per il 1987; per le realizzazioni ad uso civile: 20 miliardi per il 1986 e 25 miliardi per il 1987 ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fausti 4. 3 nella nuova formulazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 4.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire.

Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo.

Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 5 sostituire le parole: « esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 » *con le seguenti:* « esercizi finanziari 1986, 1987 » *e conseguentemente sostituire le parole:* « 10 miliardi di lire » *con le seguenti:* « 1 miliardo di lire ». 5. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987 relativamente al capitolo 7711 la spesa autorizzata è di 2,5 miliardi, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica-tradizionale per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo e/o dell'impianto.

Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6 sostituire le parole: « di 2,5 miliardi » *con le seguenti:* « di 1 miliardo ».
6. 1.

Aggiungere all'articolo 6, in fine, i seguenti commi:

« Al titolo dell'articolo 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: " aziende municipalizzate " sono aggiunte le parole: " e loro consorzi " ».

All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: " in conto capitale ", sono inserite le seguenti parole: " agli enti pubblici e "; dopo le parole: " aziende municipalizzate ", sono inserite le parole: " e loro consorzi "; dopo le parole: " dei comuni " sono soppresse le parole: " con popolazione superiore ai 300.000 abitanti " e le parole: " o con trazione mista elettrica o tradizionale, di costruzione nazionale " sono sostituite dalle parole: " o con filobus bimodali " ».
6.2.

Pongo in votazione l'emendamento 6. 1.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6. 2.

MICHELE VISCARDI. Con l'emendamento Fausti 6. 2 si diminuiscono i fondi e si aumentano gli utenti !

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Dobbiamo considerare che esistono comuni che hanno grossissimi problemi ambientali e sono esclusi dai benefici. Basti pensare a Capri o ad altri comuni di grande importanza.

MICHELE VISCARDI. Qui si tratta di trasporto urbano. Se noi parliamo di consorzi entriamo nel campo del trasporto fra comuni.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* La modifica prevista dall'emendamento 6. 2 è, in effetti, molto modesta.

PRESIDENTE. Non entro nella sostanza dell'emendamento perché non è di mia competenza, posso però pronunciarmi circa le modalità dell'emendamento stesso.

A volte noi stessi abbiamo difficoltà a comprendere le leggi che approviamo e possiamo, quindi, immaginare le difficoltà del cittadino: l'articolo 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, con tutti questi emendamenti, diventa praticamente illegibile.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Ritiro l'emendamento 6. 2.

LELIO GRASSUCCI. Se il problema riguarda i consorzi, se ne può discutere, anche se non ci pare congrua l'osservazione per cui questi intervengano nei trasporti extraurbani. Ritengo opportuno abbassare la soglia dei 300 mila abitanti, perché vi potrebbero essere comuni con un maggior numero di abitanti interessati, per motivi di varia natura, ad accedere ai benefici della legge.

PRESIDENTE. La legge n. 308 intende favorire proprio le piccole e le medie comunità perché i grossi centri urbani hanno sicuramente altre fonti di finanziamento.

LELIO GRASSUCCI. Se l'intendimento del Governo è quello di intervenire nell'ambito della prossima legge finanziaria, forse è il caso di non porre alcun limite al numero di abitanti dei comuni interessati.

SALVATORE CHERCHI. Presenterò un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cherchi ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

« All'articolo 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, comma primo, sono altresì soppresse le parole: " dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti " ».
6. 3.

MICHELE VISCARDI. Con un emendamento di questo tipo si allargano le prospettive rispetto a risorse che allo stato, nella migliore delle ipotesi, non sono in grado di far fronte nel prossimo triennio alle esigenze prospettate. Di fatto si crea una domanda surrettizia, sollecitata da associazioni potentissime, alla quale poi si deve rispondere di no.

Voterò contro l'emendamento Cherchi perché ritengo per il momento opportuno assegnare i fondi là dove è possibile.

SALVATORE CHERCHI. Se partiamo dall'assunto che le risorse a disposizione sono quelle di cui discutiamo in questo momento ed ipotizziamo un successivo incremento a partire dalla legge finanziaria, non ha senso modificare ora il testo del provvedimento. Si tratta di stabilire se sia possibile consentire anche ai comuni con popolazione inferiore ai 300 mila abitanti di accedere ai finanziamenti destinati al sostegno dell'attuale servizio urbano.

È evidente che per fruire completamente di quanto stabilito dalla legge occorre prevedere un successivo quadro di rifinanziamento.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Cherchi 6. 3 che tende a favorire alcuni piccoli centri particolarmente significativi dal punto di vista storico ed ambientale. Anzi, ritengo che siano proprio i piccoli centri quelli che possono meglio usufruire dei benefici della legge, perché le grandi città come Milano o Roma debbono trovare ben altre soluzioni per risolvere il problema del traffico urbano.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ricorda alla Commissione che stiamo discutendo di uno stanziamento annuo pari ad un miliardo di lire e che pertanto questo argomento sembra risolutivo. Decidere se dividere tale somma tra i comuni con più di 300 mila abitanti o con tutti i comuni d'Italia sembra un'azione quanto meno velleitaria. Per questo motivo il Governo esprime il proprio parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cherchi 6. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

In riferimento al capitolo n. 7713 è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. Le regioni svolgono gli atti di propria competenza in ordine alla concessione di derivazione idroelettrica o alla autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere da rilasciare ai soggeti richiedenti, entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 sostituire le parole: « di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987 » *con le seguenti:* « di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1985, di 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1986 e di 10 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1987 ».
7. 1.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé, nel senso cioè che tende ad una diversa distribuzione dello stanziamento originariamente previsto per gli anni finanziari 1986 e 1987.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

In alternativa a quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 25 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milioni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

In alternativa a quanto previsto dall'articolo 8, primo e quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, nella misura massima del 20 per cento del suddetto canone e con il limite di 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari, ammissibili alle agevolazioni di cui al predetto articolo, pari al 40 per cento del suddetto canone, elevabile fino al 50 per cento, per le cooperative.

In alternativa a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10, dal terzo comma dell'articolo 13 e dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari ammissibili alle agevolazioni di cui ai predetti articoli, nella misura massima rispettiva del 25 per cento, del 30 per cento e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

Ad ogni richiesta di contributo per iniziative finanziarie in *leasing* deve essere allegata una convenzione tra le parti conforme alla convenzione tipo, che deve essere approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed emanata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ammesse al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, dietro richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione, ciascuno per gli atti di propria competenza. In ogni caso l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento deve tener conto dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi del precedente comma.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione e al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle verifiche e ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma dell'articolo 8, prima della parola: « Possono », *inserire le seguenti:* « Dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge ».
8. 1.

FRANCO FAUSTI, *Relatore.* Anche questo emendamento si illustra da sé, nel senso che tende a chiarire che dei contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge.

Le somme originarie degli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché per gli esercizi 1986 e 1987 le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse, entro il successivo mese di febbraio, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato " Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ".

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ripartisce tra le regioni le risorse del " Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili " di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, secondo i criteri indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 2 ».

(È approvato).

ART. 10.

Ai contributi concessi ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica la ritenuta d'acconto di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli impianti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono esenti dal diritto annuale per la licenza di esercizio prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 luglio 1924. I consumi di energia elettrica prodotta da detti impianti sono esenti dall'imposta erariale di cui all'articolo 1 del precedente decreto ministeriale.

Le concessioni idroelettriche di piccola derivazione d'acqua sono esenti dall'imposta regionale di cui agli articoli 1, lettera *a)*, e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

All'interno di forme associative fra imprese limitrofe è consentita la libera cir-

colazione dell'energia termica ed elettrica da esse prodotte.

L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate, deve essere venduta all'ENEL così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di una convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili e del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

L'onorevole Colzi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere la parola: « libera ».

Al primo comma, dopo la parola: « prodotte », *aggiungere le parole:* « nei limiti della quota di partecipazione ».

Prima di dare la parola al relatore, vorrei far osservare alla Commissione che il primo comma di tale articolo non appare del tutto corretto.

OTTAVIANO COLZI. Desidero illustrare brevemente i due emendamenti di cui il presidente ha testé dato lettura e che considero di una certa importanza perché, se il primo comma dell'articolo in questione dovesse restare così com'è, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Si può infatti discutere se sia giusto o meno mantenere il monopolio dell'energia all'ENEL, ma certamente non v'è dubbio che non è opportuno emanare una norma che a livello interpretativo possa, in modo surrettizio ed attraverso interpretazioni più o meno forzate, mettere in dubbio quello che è oggi un principio fondamentale e sancito dalla legge, cioè quello di monopolio. I due emendamenti, pertanto, mirano a chiarire che l'energia prodotta da un soggetto privato non può circolare nel territorio nazionale e può essere solo scambiata fra limitrofi i quali si possono associare. Gli emendamenti mirano a chiarire altresì che all'interno dell'associazione ciascuno può accedere alla fonte energetica in proporzione alla sua quota di partecipazione, così da evitare che tra due soggetti ve ne sia uno che produce ed un altro che consuma.

PRESIDENTE. Nel testo vi è la parola « limitrofe ». Sappiamo a quanti equivoci può prestarsi una tale dizione, perché non significa confinanti né altro, può trattarsi di 10 chilometri o di 100 chilometri nel caso di zone montagnose, nelle quali esistono poche abitazioni.

Sarei dell'avviso, quindi, di sopprimere tale aggettivo, per non correre il rischio di avere interpretazioni discrezionali da parte delle amministrazioni. Non possiamo, dal mio punto di vista, neanche sostituire « limitrofe » con « confinanti », perché altrimenti diventa inutile per le industrie consorziarsi se gli stabilimenti sono in zone diverse e se non si può poi trasportare l'energia elettrica prodotta.

Vorrei far presentare che tutte le linee elettriche realizzate da soggetti diversi dall'ENEL devono ottenere una particolare autorizzazione da parte del Ministero dell'industria; per di più, devono essere autorizzate le linee elettriche che trasportino energia derivante da autoproduzione. Inoltre, durante l'istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione deve esservi un preventivo assenso da parte dell'ENEL.

Soltanto eliminando la parola « limitrofe » potranno effettivamente costituirsi dei consorzi; questi ultimi potranno utilizzare, per i loro fabbisogni elettrici, anche aziende non adiacenti ai luoghi di produzione.

OTTAVIANO COLZI. Il principio è che l'energia elettrica la produce e la distribuisce l'ENEL. Vi è una deroga, ma a tale deroga se ne vuole aggiungere un'altra, cioè che possano distribuirsela anche a livello nazionale. Sono assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Possono portarla al luogo del consumo.

GABRIELE SALERNO. L'ENEL sta già oggi dismettendo un certo numero di linee d'acqua per la produzione di energia elettrica. Il problema affrontato da questa norma è di consentire alle aziende di accedere all'uso di tale acqua per produrre energia idroelettrica e di utilizzarla per le proprie necessità, in qualunque luogo siano allocate. Infatti, l'energia può essere prodotta prevalentemente in zone di montagna, in cui i corsi d'acqua sono numerosi.

Deve essere evitata, a mio giudizio, la costruzione di consorzi di privati che producano energia elettrica non per uso proprio, ma per poterla vendere.

Il collega Cerrina è d'accordo sull'uso di concessioni dismesse, che l'ENEL non ha comunque interesse ad attivare, ma non è invece d'accordo sulla possibilità per i privati di fare concorrenza all'ente, colpendo uno dei principali cardini dell'istituzione, cioè la commercializzazione.

Non è possibile la libera circolazione dell'energia in termini di vendita: il problema si risolve sopprimendo la parola « libera », in quanto potrebbe dare adito ad interpretazioni che possono intaccare il principio istitutivo dell'ENEL.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritengo che il collega Colzi abbia ragione: in realtà con questo primo comma non si autorizza il consorzio soltanto a produrre energia ed a farla circolare all'interno dello stesso consorzio, ma si autorizza un consumo di questa energia da parte di imprese non produttrici che si associano con un autoproduttore. In questo modo si viene a sottrarre surrettiziamente una parte della utenza al monopolio. Il secondo comma è del tutto pleonastico in quanto non ci sarà mai un'eccedenza dell'energia prodotta.

PRESIDENTE. Anch'io sono favorevole alla soppressione della parola « libera » contenuta nel primo comma dell'articolo 11. Per quanto riguarda la parola « limitrofe », ritengo che essa consenta una sorta di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione.

CESARE DUJANY. Ritengo che si sia manifestata una eccessiva preoccupazione nei confronti del monopolio dell'ENEL. Non vorrei esprimere un giudizio azzardato, ma la crisi della produzione energetica in Italia è gravissima. Dovremmo avere il coraggio di inserire nel mercato – almeno per quanto attiene al servizio idroelettrico – delle imprese concorrenti in senso positivo, nell'interesse nazionale e della popolazione.

La produzione idroelettrica è stata già liberalizzata fino a 3.000 chilowattora ma dovrebbe essere liberalizzata maggiormente, come annuncia il nuovo piano energetico.

Non dobbiamo preoccuparci troppo per il monopolio e dobbiamo cercare di incoraggiare la produzione idroelettrica da parte di enti locali, di privati o di consorzi. È inutile che un privato impegni dei capitali per produrre energia che poi dovrà vendere all'ENEL !

Il termine « limitrofe » è troppo generico e consente delle interpretazioni pericolose. È necessario precisare i limiti di circolazione dell'energia prodotta: dobbiamo indicare un limite territoriale entro il quale siano consentiti degli scambi, senza entrare in una grossolana concorrenza con l'ENEL.

Un emendamento che avevo intenzione di presentare intendeva riprodurre quanto contenuto in una proposta di legge limitata alla Valle d'Aosta ed era stato caldeggiato durante una riunione informale, con i rappresentanti dell'ENEL e del Ministero dell'industria.

Anche questo emendamento avrebbe rappresentato un incentivo per la produzione idroelettrica tramite impianti modesti.

Se non prevediamo alcuna forma di incentivo, nessuno mai collaborerà all'aumento dell'utilizzazione delle sorgenti energetiche.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Si era detto di consentire la produzione di energia ad

alcune forme associative situate in un'area omogenea, all'interno di un comprensorio unitario.

La parola « libera » contenuta nel primo comma dell'articolo 11 possiamo anche sopprimerla cercando, però, di non vincolare eccessivamente la partecipazione al consumo rispetto alle quote. Mi sembra, comunque, che ci preoccupiamo eccessivamente.

Con la parola « limitrofe » si voleva identificare un bacino modesto di utenza in cui consentire una forma di associazione e di uso dell'energia prodotta.

Il termine « limitrofe » risulta ambiguo. Si voleva identificare un comprensorio unitario nel quale consentire la formazione di un consorzio, ma all'interno del comprensorio può esservi un'industria che ha un alto consumo di energia e che ha quindi interesse alla produzione ed un industria il cui interesse è marginale.

D'altronde, se un'industria ha forti consumi, non ha bisogno del testo che stiamo discutendo, in quanto l'autoproduzione è già consentita.

All'interno del consorzio non tutti hanno lo stesso interesse economico rispetto a quel tipo di investimento.

La cosa importante è che i consorzi siano fisicamente definiti. Se l'aggettivo « limitrofe » non esprime tale concetto, modifichiamolo.

Per quanto concerne il secondo emendamento, esso mi sembra eccessivo perché rischia di far saltare i fini che ci si è proposti attraverso l'articolo 11. Se si vincola la produzione alle quote di partecipazione del consorzio, vuol dire che non vogliamo i consorzi perché gli interessi costituiti di questi hanno motivazioni ed esigenze energetiche diverse.

PRESIDENTE. L'articolo 11 si muove nello spirito di precedenti leggi approvate dalla nostra Commissione tendenti a consentire a privati lo sfruttamento delle risorse che l'ENEL non sfrutta perché poco convenienti per un ente pubblico.

Mi preoccupa che l'aggettivo « limitrofe » possa far sorgere interpretazioni equivoche che finiscano poi per favorire consorzi molto forti. Vale la pena di ricordare che normalmente queste piccole centrali sorgono sulle montagne vicino ai corsi d'acqua da sfruttare ed è difficile che lì sorgano anche le aziende produttive.

Pertanto, è inutile favorire i consorzi se poi la produzione a monte non può essere usufruita dagli associati a valle.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Il concetto di limitrofo si riferisce ai consorzi.

OTTAVIANO COLZI. Un soggetto può far parte di cinquanta diversi consorzi. Di fronte a tale situazione vi sono due limiti: uno di carattere oggettivo, l'altro di carattere soggettivo. Se non si tiene conto di questi, significa introdurre in questo provvedimento il principio per cui un privato può produrre e distribuire energia elettrica su tutto il territorio nazionale attraverso le linee dell'ENEL. È questo, secondo me, il vero pericolo di questa proposta.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poiché si tratta di una questione di vasta portata, ritengo che debba essere esaminata in tutti i suoi aspetti.

Ricordo, comunque, alla Commissione che tutto l'argomento è stato oggetto di studio da parte della commissione ministeriale che ha concluso i propri lavori qualche mese fa.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Gradiremmo conoscerne le conclusioni.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono state pubblicate sulle principali riviste energetiche del paese.

Si tratta di una questione che non può essere sfiorata in modo del tutto incidentale perché riguarda il problema energetico nel suo complesso ed i limiti del monopolio dell'ente di Stato.

Per questi motivi il Governo è favorevole alla formulazione originaria dell'articolo 11, il cui secondo comma definisce con precisione il limiti della libertà di associazione fra le imprese. Tale articolo stabilisce che la circolazione dell'energia

termica ed elettrica per i consumi dei consociati è limitata ai consumi stessi, perché tutta l'energia prodotta in eccedenza deve essere venduta all'ENEL. Il concetto di libera circolazione attiene, quindi, solo a quella quantità di energia da consumarsi da parte degli associati stessi.

Non ho comunque difficoltà a che venga eliminata la parola « libera ».

Credo, invece, che il termine « limitrofe » possa creare difficoltà interpretative. D'altro canto, mi rendo conto che trovare un'espressione migliore non è facile, proprio perché dire « imprese limitrofe » consente quei gradi di elasticità idonei ad evitare la possibilità di trasmigrazioni di energia tra aziende associate ma distanti tra loro centinaia di migliaia di chilometri. Dunque, eliminare la parola « limitrofe » significherebbe togliere una limitazione che tutti abbiamo in mente ma che è difficile tradurre in un concetto lessicalmente definito cioè quello cui si riferiva il presidente. Sarei quindi dell'avviso di sopprimere la parola « libera » e di lasciare il resto del testo così com'è. A mio avviso questa sarebbe una soluzione equilibrata e tale da non introdurre in questa sede un principio non opportuno in un provvedimento modificativo ed integrativo della legge n. 308 e che andrebbe rinviato ad una discussione che affronti globalmente il problema del monopolio dell'ENEL, problema che esula largamente dalla materia in esame.

LELIO GRASSUCCI. Onorevole sottosegretario, la logica di questa norma deve essere quella di evitare che l'energia elettrica prodotta venga dispersa. Mi limiterei, quindi, a questo aspetto della questione rinviando il problema più generale al discorso relativo alla riforma dell'ENEL.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno sospendere la discussione su questo articolo ed invitare il relatore a formulare una proposta alternativa.

GIOVANNI BIANCHINI. Se precisassimo che il riferimento è a forme associative tra imprese comunque produttrici di energia elettrica, credo che risulterebbe superato il problema posto dalla parola « limitrofe ». In tal senso, preannuncio la presentazione di un emendamento che sia magari frutto di un accordo tra i diversi gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 11, per consentire una verifica dell'emendamento preannunciato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

È fatto obbligo agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che s'impegnano a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.

Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti locali e gli enti pubblici, nel caso di ristrutturazione del loro patrimonio immobiliare ovvero di sostituzione di impianti termici debbono realizzare un contenimento dei consumi elettrici o di idrocarburi superiore al 15 per cento rispetto al consumo medio del quinquennio precedente.

All'articolo 25 della legge 29 maggio 1983, n. 308, la parola « intraprese » è sostituita dalla parola: « terminate ».

12. 1.

FRANCO FAUSTI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Propongo di sospendere la seduta fino alle ore 16 per consentire ai gruppi di raggiungere una intesa sugli articoli accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli in precedenza accantonati.

MICHELE VISCARDI. Bisogna constatare che il vecchio articolo 3 era dettato soprattutto dall'esigenza di far chiarezza tra le competenze centrali e quelle regionali. In effetti, da allora ad oggi sono intervenuti chiarimenti definitivi da parte della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, che hanno portato a delimitare l'area di influenza del Ministero dell'industria e delle regioni, limitandola strettamente – per quanto riguarda queste ultime – all'attuazione dell'articolo 8 e – per quanto concerne il Ministero – all'attuazione dell'articolo 10.

Il Ministero dell'industria, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato sono stati concordi nel ritenere che i nuovi impianti di produzione di calore di cui all'articolo 10 siano di competenza ministeriale, mentre tutti gli interventi tesi al recupero di consumi energetici spettino alla competenza regionale.

Inoltre, davanti alla Corte dei conti attualmente vi sono circa 280 decreti in attesa di registrazione, alcuni sono stati approvati ed altri rimessi dalla Corte con parere, essendo stata approvata nei giorni scorsi una modifica tendente a fare ulteriore chiarezza rispetto alle intese intercorse. Ciò potrebbe portare ad un blocco sostanziale dei decreti relativi alla concessione dei contributi.

Per questi motivi sarei dell'avviso di eliminare l'articolo 3, in modo tale che possa tranquillamente proseguire la registrazione da parte della Corte e quindi l'utilizzazione delle risorse disponibili dopo il lungo periodo di attesa che aveva bloccato tale utilizzazione.

SALVATORE CHERCHI. Riteniamo validi i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3. Per quanto riguarda le affermazioni del collega Viscardi, mentre conveniamo sulla opportunità di non turbare un equilibrio ed un accordo raggiunti tra Corte dei conti, Consiglio di Stato e Ministero dell'industria, ci sembra che, anche se è vero che le regioni possono intervenire nei programmi e progetti di recupero senza limiti al loro campo, in quel compromesso sia stato invece posto un limite molto preciso all'intervento delle regioni: esse, cioè, non possono progettare o sostenere nuovi impianti.

Su questo dobbiamo esprimere una riserva di carattere politico e non insistiamo sull'emendamento solo perché c'è stata prospettata una situazione delicata di opportunità.

MICHELE VISCARDI. Il mio intervento tendeva a sottolineare che, in questa fase, qualunque norma tendente a regolamentare l'articolo 8 della legge n. 308 creerebbe dei dubbi interpretativi tali da compromettere un lavoro *in itinere* di grande interesse (si tratta di 280 miliardi).

A mio avviso, rimane aperto un problema di definizione legislativa successiva all'utilizzazione delle risorse disponibili, in quanto le regioni rimangono escluse dalla possibilità di intervenire per nuovi impianti, indipendentemente dalle dimensioni e dalle differenze tra l'articolo 8 e l'articolo 10.

Credo sia opportuno, in una fase successiva e non in questa circostanza, rivedere la materia senza però per questo compromettere una prima applicazione

della legge, altrimenti sarebbe rimessa nuovamente alla valutazione delle regioni e della Corte dei conti. Si tratta, sostanzialmente, di un motivo di opportunità.

Tutto ciò condurrebbe, a mio parere, a ritenere superato l'articolo 3 nel suo complesso, in quanto il secondo comma fa espresso riferimento al primo. Credo rimanga ora solo una questione rilevante, quella riferita alla possibilità di ridurre il 15 per cento al 10 per cento con decreto del ministro dell'industria. Una modificazione *in itinere* creerebbe gli stessi problemi già illustrati.

L'opportunità ci dovrebbe portare a non modificare alcuno dei parametri contenuti nella legge; questo soprattutto per quanto riguarda l'articolo 8, in modo da non compromettere la possibilità di una veloce erogazione dei contributi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è consapevole dei ritardi che le secche interpretative dei vari organi hanno determinato nella fruizione concreta della legge n. 308 ed è lieto che i chiarimenti intervenuti abbiano messo in circolo le risorse previste da quella legge, sia pure con un ritmo meno rapido di quanto le esigenze vorrebbero.

Se esiste la comune consapevolezza di non introdurre attraverso nuove norme dei problemi interpretativi, che ritarderebbero ulteriormente la fruizione delle misure previste dalla legge n. 308, il Governo è favorevole alla linea proposta dal relatore.

PRESIDENTE. La proposta tende ad eliminare il primo comma dell'articolo 3 o tutto l'articolo ?

MICHELE VISCARDI. I primi commi dell'articolo 3 aumentano le competenze delle regioni. Il quarto comma si riferisce alla possibilità di ridurre dal 15 al 10 per cento il limite di ammissibilità dei progetti e quindi è modificativo dell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente emendamento:

In premessa al secondo comma dell'articolo 3, aggiungere le parole: « In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 » *e di conseguenza sopprimere le parole:* « relativi agli interventi di cui al comma precedente ».

3. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Di conseguenza l'emendamento 3. 1 si intende ritirato.

MICHELE VISCARDI. Chiedo che l'articolo 3 venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3. 2 precedentemente approvato.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 4. L'emendamento Fausti 4. 2 è stato ritirato.

LELIO GRASSUCCI. Su questo articolo il gruppo comunista si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

MICHELE VISCARDI. In seguito ad accordi intervenuti tra i diversi gruppi, si è

predisposto un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 11 tendente a consentire la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta all'interno di forme associative tra imprese limitrofe autoproduttrici.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi chiedo se le quote di partecipazione costituiscano la partecipazione delle singole imprese all'associazione. Mi sembra che la fruizione possa essere in rapporto alle quote, ma non la circolazione. È per questo motivo che non ritengo opportuno introdurre nel testo il limite delle quote di partecipazione.

OTTAVIANO COLZI. La circolazione dell'energia è già prevista dal testo del provvedimento; a questo punto è necessario evitare che si creino associazioni in cui un socio produce energia e gli altri vi partecipano per una quota minima fruendone, invece, al cento per cento.

PRESIDENTE. A mio giudizio, non vi è un pericolo del genere perché il secondo comma dell'articolo 11 stabilisce che l'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate deve essere venduta all'ENEL.

Poiché la circolazione è unica dovrà essere la fruizione ad essere consentita nei limiti delle quote di partecipazione.

OTTAVIANO COLZI. L'emendamento mira a limitare la fruizione da parte delle singole aziende.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* E perché ?

OTTAVIANO COLZI. Perché c'è il rischio che i produttori privati associati mettano in discussione il monopolio dell'ENEL (e ciò dovrà essere discusso in sede di riforma di tale ente).

GIAN LUCA CERRINA FERONI. La proposta è ragionevole perché vi possono essere imprese dotate di una potenza insufficiente rispetto al proprio fabbisogno e imprese limitrofe, invece, con una potenza non utilizzabile. Tale situazione si compenserebbe con una specie di associazione tra le imprese.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « All'interno di forme associative tra imprese limitrofe comunque produttrici di energia è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica ».

OTTAVIANO COLZI. Di *escamotages* per uscire da questi limiti se ne trovano quanti se ne vuole: ad esempio, si potrebbe produrre energia collegando ad un accumulatore un motorino elettrico della potenza di un cavallo...

Per quanto riguarda poi il riferimento ai limiti delle quote di partecipazione, esso ha un senso solo se trattasi di autoproduttori, perché se trattasi, invece, di imprese, si deve parlare di quote associative. Ciò che resta da definire è la natura del consorzio tra produttori.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È stato rilevato, opportunamente, che la questione sia rivista ed affrontata in tema di risparmio energetico. Il problema da risolvere è quello di produrre energia al più basso costo possibile, ed i modi possono essere infiniti. Una impresa potrebbe produrre in più una quantità di energia utilizzabile, più produttori potrebbero porsi il problema del risparmio energetico... Dire che all'interno di associazioni fra imprese autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia elettrica potrebbe essere una soluzione agevole.

Riterrei comunque opportuna una più puntuale definizione dell'emendamento preannunciato al primo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Fausti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« All'interno di forme associative tra imprese limitrofe autoproduttrici è consentita la circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta ».
11. 1.

CESARE DUJANY. Dal momento che talune proposte emendative che sarebbe stata nostra intenzione presentare non sono state ritenute pertinenti, torneremo a proporle al testo della proposta di legge che, in materia, abbiamo presentato e per la quale esprimiamo l'augurio che venga al più presto esaminata e discussa.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Dujany.

Pongo in votazione l'emendamento 11.1.

(È approvato).

Gli emendamenti presentati precedentemente dall'onorevole Colzi risultano pertanto assorbiti.

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Grassucci, Bianchini, Cerrina Feroni, Fausti, Cherchi, Righi e Dujany hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione industria,

considerato che risparmio, conservazione e sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta il primo obiettivo di diversificazione energetica,

valutata l'assolutà esiguità delle risorse stanziate con la legge finanziaria per il 1985,

impegna il Governo

a prevedere nella legge finanziaria per il 1986 risorse adeguate e comunque non inferiori alle indicazioni contenute nel documento di aggiornamento del PEN a favore degli obiettivi della legge n. 308 del 1982.

0/2118/12/1

I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ELIO GIOVANNINI. Ho avuto modo di ascoltare stamattina due interventi sostanzialmente negativi nei confronti del provvedimento in esame: uno del presidente della Commissione, per il quale sarebbe sufficiente una richiesta – quale la legge dovrebbe sollecitare – da parte dei comuni della Lombardia, ad esempio, per rendere ingestibile quanto andiamo ad emanare, e l'altro del rappresentante del Governo, il quale, a proposito dell'articolo 6, ridicolizzava il rapporto tra la previsione di una partecipazione delle amministrazioni comunali alla sperimentazione in tema di veicoli per il risparmio energetico e il restante dispositivo.

Occorre essere coscienti del fatto che al momento l'unica speranza è quella espressa dal relatore Fausti questa mattina: che i 285 miliardi, cui è attualmente ridotta l'erogazione della legge, possano in sede di legge finanziaria divenire i 2.800 riservati dall'aggiornamento del PEN al risparmio energetico.

Poiché i 2.800 miliardi rappresentano un rapporto da 1 a 20 nell'aggiornamento al PEN tra spese per risparmio energetico e spese per nuove centrali e poiché l'obiettivo del relatore porterebbe a risultati disastrosi per il paese, politicamente sbagliati e negativi dal punto di vista industriale, non possiamo che esprimere un giudizio totalmente negativo sul testo al nostro esame. Esso rivela la demagogia con cui si accompagna la denuncia della fattura energetica al rifiuto politico di attuare qualsiasi intervento di merito per

ridurne la portata; in realtà, i sostenitori di questo progetto di legge si schierano nettamente contro il risparmio energetico.

Per tale ragione, nel momento in cui annuncio il mio voto contrario, desidero sottolineare dinanzi ai membri di questa Commissione la gravità di un atto politico consistente nell'approvazione di un provvedimento che rivela l'inesistenza di qualsiasi politica energetica da parte del Governo.

SALVATORE CHERCHI. Il voto contrario del gruppo comunista nasce principalmente dal fatto che il provvedimento non coglie l'obiettivo fissato all'unanimità da questa Commissione all'inizio dell'esame ad esso relativo.

Tanto la nostra proposta quanto quella presentata dal gruppo democratico cristiano non si proponevano l'approvazione di un nuovo testo normativo, ma il proseguimento dell'intervento sul risparmio energetico, finalmente entrato – sia pure a fatica – nella fase operativa. Il rifinanziamento della operazione era preminente rispetto alla proposta di modifica di alcune specificazioni del contenuto normativo della legge n. 308; tale dato, tuttavia, è andato smarrito per responsabilità del Governo, del ministro del tesoro e dell'industria in particolare.

Come già osservava il collega Giovannini, nei fatti il risparmio energetico viene relegato tra le operazioni residuali del piano: nella proposta di aggiornamento trasmessa dal ministro l'obiettivo del risparmio passa da 3,8 a 3 megatep annui.

Quando si passa agli strumenti operativi, si assiste ad un ulteriore drastico ridimensionamento; le cifre sono state richiamate più volte in questa Commissione. Ammonta a parecchie centinaia di miliardi lo sbilancio tra la domanda attivata e le disponibilità effettive.

Il danno è ad ampio spettro: non solo riguarda l'impatto sui consumi energetici globali e sui conti con l'estero, ma si paga anche in termini di investimenti non realizzati ed occasioni di lavoro vanificate. Occorre, inoltre, considerare il grave colpo politico inferto alla credibilità degli obiettivi del piano energetico nel suo complesso. Veramente non riusciamo a comprendere a che cosa sia dovuta tanta insensibilità su questo argomento.

All'interno di un quadro tanto negativo dobbiamo rilevare una nota positiva; più che alle rilevanti modifiche in tema di procedura, mi riferisco al fatto che si è consentito alle regioni di conservare per un ulteriore anno le somme non impegnate, che altrimenti sarebbero state versate al Fondo nazionale. Si è, inoltre, stabilito – grazie alla particolare sensibilità del relatore – di ripartire tra le regioni i fondi che confluiranno al Fondo nazionale per il risparmio energetico; ricordo che secondo la precedente formulazione della legge tale ripartizione avveniva tra soggetti non specificati.

Certamente le regioni si sono mosse con ritardo, sia per difficoltà obiettive (pensiamo solo alla circostanza per cui una legge destinata ad intervenire dal 1981 viene approvata a fine maggio 1982), sia per responsabilità proprie; tuttavia, a mio avviso, va mantenuto l'asse strategico, secondo cui si tende a realizzare un decentramento degli interventi e un coinvolgimento a pieno titolo degli enti locali nella gestione delle fonti di energia. Si tratta di una operazione importante, che richiede comunque tempi adeguati.

Gli aspetti positivi che ho ora evidenziato non sono comunque sufficienti a modificare il nostro giudizio negativo, che verrà espresso in sede di votazione.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, desidero anzitutto ringraziare il relatore per lo sforzo compiuto nel tentativo di realizzare una convergenza sul provvedimento.

Le difficoltà nascevano dalle disfunzioni insite nella precedente normativa, soprattutto per quanto riguarda la capacità delle regioni di utilizzare i fondi a loro disposizione per realizzare le finalità previste dalla legge. Di fronte a tale si-

tuazione si è cercato di realizzare una « miniriforma » per avviare a soluzione i problemi esistenti; nel contempo, abbiamo ovviamente dovuto tener conto della limitatezza dei fondi.

Come si è potuto verificare nella discussione di questa mattina, si è partiti tenendo presente la realtà oggettiva, ma nutrendo anche la speranza che le promesse del ministro circa la futura disponibilità di altre risorse possano verificarsi, così da avviare e consolidare un processo di risparmio energetico generalizzato e un diverso impatto verso le fonti rinnovabili. In questo senso, offrendo più spazio al Ministero rispetto alle regioni, non si è inteso penalizzare queste ultime, ma soltanto rendere più operativa la legge in una fase di difficoltà e di scarsità di risorse, di rendere cioè più immediati gli effetti che essa è in grado di produrre.

L'aver previsto dei meccanismi, quale ad esempio il *leasing*, consentirà l'accesso di altre aziende che prima erano escluse, così come il meccanismo, previsto dall'articolo 9, di riutilizzo di somme che altrimenti andrebbero in economia.

Credo sia anche questo un elemento positivo, che andrà considerato nel momento in cui si voterà il provvedimento. Devo esprimere quindi un giudizio sostanzialmente favorevole sul testo del nostro esame, pur tenendo conto della difficoltà oggettiva derivante dalla limitatezza dei fondi e auspicando – è questo il nostro impegno – che altre risorse affluiscano in questa direzione, per rendere pienamente operativo tale strumento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2118) e proposte di legge Citaristi ed altri (1412); Cherchi ed altri (2065) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi » (2118-1412-2065):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli . .	17
Voti contrari . . .	14

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Bonferroni, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Dujany, Fausti, Giovannini, Graduata, Grassucci, Marzo, Napoli, Olivi, Picchetti, Provantini, Righi, Rossattini, Rossi Alberto, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi e Zoso.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO